

## COMUNE DI RIPARBELLA

### AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE – ANNO 2021

#### IL RESPONSABILE

#### Visti:

- il D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013;
- l'art. 2, c. 1 ter, del D.L. 47/2014 convertito dalla L. 80/2014;
- il decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 30 Marzo 2016;
- l'art.4 della L.R. n. 2 del 9 gennaio 2019 (Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo)

In attuazione della propria determinazione n. 272 del 5 dicembre 2019.

#### RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al 31 Dicembre 2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" secondo quanto disposto dal presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al momento della pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'U.E. oppure di altro Stato con regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 4) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Riparbella;
- 5) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
- 6) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibili ed adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) situazione di morosità incolpevole per una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:
  - a) perdita del lavoro per licenziamento;
  - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

### **Art. 2 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato e titolarità di regolare permesso di soggiorno;
- b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- d) reddito ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art.1 punto 7, lett. a), b), c), d) e) f);
- d) indicazione del nominativo del proprietario (o locatore) dell'abitazione e del suo avvocato e loro recapiti, al fine di contattarli per effettuare l'eventuale pagamento del contributo.

### **Art. 3 – Termini di presentazione delle domande**

La presentazione delle domande avviene dalla data di pubblicazione del presente bando, avviso pubblico all'Albo pretorio on-line del Comune di Riparbella, fino al 31 Dicembre 2021.

Le domande presentate saranno raccolte in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione ogni 15 giorni partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso e in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione e dell'individuazione dell'ordine di priorità dalla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo.

La Commissione valuterà le domande in termini di ammissibilità e secondo l'ordine cronologico di protocollazione, ai fini di validità si prenderà in esame la data del protocollo in cui la domanda è completa di tutta la documentazione necessaria secondo un criterio di priorità correlato al maggior rischio di esclusione abitativa, individuato dalla Commissione stessa, compiendo una valutazione in ambito complessivo LODE Pisano e formando un Elenco unitario.

#### **Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Riparbella reperibili sul sito web del Comune di Riparbella alla pagina: [www.comune.riparbella.pi.it](http://www.comune.riparbella.pi.it) ovvero presso l'Area Amministrativa dell'Ente (Dott.ssa Leonora Meini - Rag. Giancarlo Simoni).

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Riparbella, previo appuntamento nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con raccomandata a/r indirizzata al Comune di Riparbella – Piazza del Popolo 1 – 56046 Riparbella (Pi);
- tramite PEC all'indirizzo: [comune.riparbella@postacert.toscana.it](mailto:comune.riparbella@postacert.toscana.it)

#### **Art. 5 – Istruttoria delle domande**

L'Ufficio competente del Comune di Riparbella procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti e sottopone ogni 15 giorni le stesse all'esame della Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo. Tale Commissione effettuerà la valutazione delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo ed in questo secondo caso in base ai seguenti **criteri di priorità** correlati al maggiore rischio di esclusione abitativa:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente portatori di handicap o con invalidità accertata per almeno il 74%, ;
- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In assenza od a parità di condizioni di priorità la Commissione Territoriale utilizzerà in ordine decrescente i seguenti ulteriori criteri preferenziali al fine di fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo:

1. l'ISEE più basso;
2. il maggior stato di avanzamento del procedimento di sfratto;
3. l'antioriorità dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;
4. essere posizionato nelle precedenti graduatorie relative a Fondo morosità sfratti senza avere beneficiato del contributo per mancanza di risorse sufficienti a coprire le necessità di tutti gli ammessi in graduatoria.

Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio sei mesi prima della data di pubblicazione del presente bando.

Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del presente bando.

I Comuni del LODE, dopo avere provveduto all'istruttoria delle domande pervenute, le trasmettono - utilizzando un apposito stampato - entro i successivi 15 giorni alla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo.

Tale commissione effettua la valutazione delle singole domande, pervenute nei 15 gg per confermare o escludere l'ammissione al contributo delle stesse e predisporre l'elenco delle domande accolte in base all'ordine di ricezione e ai criteri di priorità e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione.

L'elenco complessivo delle domande accolte e l'elenco complessivo delle domande escluse con la relativa motivazione sono approvati in via provvisoria e pubblicati a cura del Dirigente dell'Ufficio di supporto del LODE.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione in via provvisoria degli elenchi delle domande accolte in base ai criteri di priorità e delle domande escluse all'Albo Pretorio on line individuate solo dal numero di protocollo, gli interessati possono inoltrare opposizione, che sarà valutata dalla Commissione Territoriale.

L'elenco, in via definitiva, delle domande accolte in base ai criteri di priorità e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione saranno approvati e pubblicati a cura del Dirigente dell'Ufficio di supporto del LODE.

#### **Art. 6 – Ripartizione del fondo ed erogazione del contributo**

È previsto un Fondo Unico per i comuni del LODE Pisano e le domande ammesse al contributo vengono valutate attraverso il criterio cronologico e di priorità.

Ciascun Comune provvederà a proporre al proprietario dell'alloggio la corresponsione dell'importo del potenziale contributo a fronte di liberatoria per le morosità accertate e dell'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto, ovvero del nuovo contratto sottoscritto dalle parti che preveda espressamente la rinuncia all'azione giudiziale di sfratto, e, ottenuta l'adesione, conferma la domanda e trasmette il nominativo del soggetto ammesso con l'indicazione del beneficiario, l'importo da erogare, e tutta la documentazione necessaria, ad APES S.c.p.A, incaricata di liquidare gli importi fino ad esaurimento delle risorse disponibili per i Comuni del LODE Pisano tramite la disposizione del mandato di pagamento direttamente al proprietario dell'alloggio

(locatore), anche per il tramite del suo legale. A tale riguardo si precisa che l'azione di sfratto alla quale si deve rinunciare è quella già in corso al momento della richiesta del contributo.

Il termine a disposizione del proprietario per aderire alla proposta formulata dal Comune è fissato in 10 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi inutilmente i quali la proposta si intenderà rifiutata.

A fronte del rifiuto da parte del proprietario, il contributo potrà essere utilizzato come deposito cauzionale per la stipula di un contratto di locazione relativo a un nuovo alloggio, favorendo il c.d. percorso di "passaggio da casa a casa", anche di concerto con le Commissioni Territoriali istituite con la L.R 75/2012.

In tal caso il richiedente dovrà reperire un nuovo alloggio sul mercato libero delle locazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale del rifiuto del locatore; lo stesso dovrà allegare una proposta di locazione scritta da cui risultino i dati relativi al locatore e all'unità immobiliare, il canone di locazione e l'entità del deposito cauzionale.

Tale termine potrà essere prorogato dalla Commissione Territoriale, su richiesta dell'interessato, qualora documenti che si sta attivando nella ricerca dell'alloggio.

Il Comune, trasmette tale proposta ad APES al fine della redazione dell'impegno scritto ad erogare il contributo direttamente al proprietario del nuovo alloggio a fronte della presentazione del contratto di locazione sottoscritto dalle parti e registrato, a pena della perdita del contributo stesso.

#### **Art. 7 – Ammontare del contributo**

Potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, che non potrà superare il tetto massimo di € 8.000,00 (ottomila/00).

Nel caso di "passaggio da casa a casa" il contributo sarà utilizzato come deposito cauzionale per il contratto relativo al nuovo alloggio per un importo pari a tre mensilità ed alle spese eventuali di registrazione, e non potrà comunque superare il tetto massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, il contributo concesso ai sensi del presente atto potrà essere erogato decurtando la quota "b" del reddito di cittadinanza riferito allo stesso periodo temporale

#### **Art. 8 – Esclusione dal Bando**

Pena l'esclusione, le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal presente avviso.

#### **Art. 9 – Ulteriori disposizioni**

Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Si precisa che i contributi affitti di cui alla legge 431/98, per loro natura, risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'erogazione del contributo è finalizzata o al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente una a favore del vecchio locatore e una a favore del nuovo nel caso di passaggio da casa a casa.

Il contributo di cui alla presente misura per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale non può essere concesso per più di due volte allo stesso soggetto. L'applicazione di tale norma è verificata dal Comune che registra e monitora i beneficiari del contributo utilizzando l'applicazione web.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui al presente avviso non può essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

La rendicontazione delle somme erogate avviene attraverso la nuova applicazione web "GESTIONE SFRATTI"; nel caso di mancanza di rendicontazione, la base di calcolo per il riparto verrà considerato zero.

#### **Art. 10 - Controlli**

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di controllare la validità delle motivazioni d'incolpevolezza della morosità addotte dai richiedenti, invitando gli interessati ad un colloquio informale chiarificatore.

#### **Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla misura.

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016 la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.comune.riparbella.pi.it/gdpr.html>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riparbella.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

#### **Art 12 - Norma Finale**

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle delibere regionali e del LODE Pisano di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Qualora residuassero delle risorse di cui al presente bando o altre nuove in materia venissero ad essere disponibili nel corso dell'anno, i comuni del LODE Pisano si riservano di ripubblicare il presente bando uno o più volte secondo date concordate.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Rag. Giancarlo Simoni.

Riparbella, li 04/11/2021

Il Responsabile del Servizio  
*f.to* Dott.ssa Leonora Meini